



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore: DROSERÀ LORENZO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2976 - Data adozione: 06/03/2018

Oggetto: D.Lgs. n. 214/05 - Approvazione delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea - Revoca decreto n. 18849 del 21 dicembre 2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/03/2018

Numero interno di proposta: 2018AD003603

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

VISTI i D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e n. 84 del 9 aprile 2012 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTA la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 29 novembre 2011 n. 64;

VISTO in particolare l'art. 26 del citato D.Lgs. n. 214/05, in cui si prevedono le modalità per autorizzare le imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione del 14 luglio 2017 che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità';

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura del 22/12/2017 "Modifica degli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione." Pubblicato sulla GU n.40 del 17-2-2018;

VISTO il proprio decreto n. 18849 del 21 dicembre 2017 "D.Lgs. n. 214/05 "Approvazione delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea";

RILEVATO che nel decreto sopra menzionato viene previsto che l'istanza di rilascio del passaporto per alcune nuove zone protette possa essere presentata solo dalle imprese iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori che hanno avuto rapporti commerciali negli ultimi 24 mesi con il Regno Unito;

ESAMINATA la richiesta della Organizzazione agricola "Coldiretti", ricevuta in data 23/2/2018, in cui si chiede che tale vincolo sia rimosso, in modo da consentire a tutte le imprese di richiedere l'autorizzazione all'emissione del passaporto per alcune delle nuove zone protette di cui alla direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione;

RITENUTO di accogliere la richiesta dell'Organizzazione agricola "Coldiretti", rimuovendo dalle linee guida approvate con il citato decreto n. 18849/2017 il vincolo relativo ai rapporti commerciali negli ultimi 24 mesi con il Regno Unito;

ESAMINATA la richiesta dell'Associazione Vivaisti Italiani, con cui si fa presente che il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 e del DM 22/12/2017 relativamente ai requisiti per emettere il passaporto ZPa14.1 per le '*Palmae*' può produrre forti difficoltà per la necessità di adeguamento delle strutture e per il lungo periodo previsto per le verifiche fitosanitarie;

CONSIDERATO che l'applicazione immediata della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 e del DM 22/12/2017, disposta dal sopra citato decreto dirigenziale n. 18849/2017 comporterebbe di fatto un blocco di due anni della movimentazione di molti generi di palme verso la zona protetta a.14.1, così come sostenuto dalla lettera dell'Associazione Vivaisti Italiani;

RITENUTO perciò necessario integrare le linee guida per l'emissione dei passaporti per la movimentazione delle piante di palma verso la zona protetta a.14.1, prevedendo le modalità operative da seguire nei primi due anni (2018 e 2019) di vigenza delle nuove disposizioni introdotte dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/1279 e dal DM del 22/12/2017;

PRESO ATTO che sul sistema cartografico del Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana (SFR), per l'insetto *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), si possono rilevare le aree indenni della Regione Toscana per questo parassita;

RITENUTO che per i vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. e *Washingtonia Raf.* destinati in UK, IRL, P (Azzorre), coltivati per tutto il loro ciclo di vita nelle aree indenni a *Rhynchophorus ferrugineus* della Regione Toscana possa essere emesso il passaporto per la ZP a.14.2;

CONSIDERATO che la stessa direttiva n. 1279/2017 prevede, senza esplicitazione di nessun requisito particolare l'obbligo di emissione del passaporto per la ZP a.16, per *Thaumetopoea processionea*, per i vegetali di *Quercus* spp. ad eccezione di *Quercus suber* destinati a Irlanda e Regno Unito (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Distretto di Elmbridge; Distretto di Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire e Woking); l'obbligo di emissione del passaporto per la ZP b.1, per *Candidatus Phytoplasma ulmi*, per i vegetali di *Ulmus* L.;

CONSIDERATO che nel corso delle ispezioni effettuate nelle aziende vivaistiche della Toscana non è mai stata rilevata la presenza di sintomi riferibili all'insetto *Thaumetopoea processionea* per i vegetali di *Quercus* spp. e al fitoplasma *Candidatus Phytoplasma ulmi* per i vegetali di *Ulmus* L.;

RITENUTO pertanto che le aziende vivaistiche della Toscana:
per *Thaumetopoea processionea* per i vegetali di *Quercus* spp. possano emettere il passaporto ZP a.16;
per *Candidatus Phytoplasma ulmi* per i vegetali di *Ulmus* L. destinati al Regno Unito possano emettere il passaporto per la ZP b.1;

Considerato necessario, per esigenze di migliore comprensione e semplificazione normativa, revocare il proprio precedente decreto n. 18849 del 21 dicembre 2017 "D.Lgs. n. 214/05 "Approvazione delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea", approvando, con il presente decreto, la nuova stesura delle linee guida comprendenti le modifiche ed integrazioni sopra descritte;

VISTI gli allegati 'A' e 'B' al presente atto, contenenti la nuova stesura delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea;

DECRETA

1. di revocare il proprio decreto n. 18849 del 21 dicembre 2017 "D.Lgs. n. 214/05 Approvazione delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea",
2. di adottare le 'Linee Guida per l'autorizzazione alle singole imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante per *Pinus* spp. e *Prunus* spp. per le Zone protette ZP a.15.1 e ZP b.3 del Regno Unito (UK)', riportate in allegato 'A' al presente atto;
3. di adottare le 'Linee Guida per l'autorizzazione alle singole imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante per alcuni generi di palme per la Zona protetta ZP a.14.1 di Irlanda, Malta e Regno Unito (UK)', riportate in allegato 'B' al presente atto;
4. di consentire alle imprese autorizzate all'emissione del passaporto per zone protette l'emissione del passaporto per la ZP a.14.2 per i vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. e *Washingtonia* Raf. se destinati in UK, IRL, P (Azzorre) e se sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita nelle aree indenni a *Rhynchophorus ferrugineus* della Regione Toscana riportate sulle pagine del sistema cartografico del SFR della Toscana del portale 'Agroambiente': (<http://agroambiente.info.regione.toscana.it/arsia/arsia14?ae5Carto=si>);
5. di consentire alle imprese autorizzate all'emissione del passaporto per zone protette l'emissione del passaporto per la ZP a.16 per *Thaumetopoea processionea* per i vegetali di *Quercus* spp. ad eccezione di *Quercus suber* destinati a Irlanda e Regno Unito (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Distretto di Elmbridge; Distretto di Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire e Woking);

6. di consentire alle imprese autorizzate all'emissione del passaporto per zone protette l'emissione del passaporto per la ZP b.1 per *Candidatus Phytoplasma ulmi* per i vegetali di *Ulmus L.* destinati al Regno Unito;
7. avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- B* *Allegato B - Linee guida Palme*
616e17697aa063743448f95b1a6eb8c714f81627c4e885d37e978a42719a6d83
- A* *Allegato A - Linee guida Pinus e Prunus*
36c530fef4d764491d60aa0c5eeb8f1930a531eec8cc00369df5c512148a12a4

CERTIFICAZIONE

Allegato 'A'

Linee Guida per l'autorizzazione alle singole imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante per *Pinus spp.* e *Prunus spp.* per la Zona protetta del Regno Unito (UK)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto fitosanitario per le zone protette del Regno Unito ZP b.3 e ZP a.15.1, il Servizio fitosanitario regionale (SFR) invita le ditte iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori a presentare una specifica istanza sul Sistema Informatico di ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione unica aziendale (DUA);
2. Ai fini dell'autorizzazione all'emissione del passaporto per le piante del genere *Prunus*, all'istanza deve essere allegato quanto segue:
 - attestazione del tecnico aziendale previsto dall'art. 21, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 214/05 che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri che non hanno evidenziato alcun sintomo della presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* nell'ultimo ciclo vegetativo completo, e che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* sui vegetali nel luogo di produzione (specificare il centro aziendale di produzione o, se sono presenti più centri, specificare quelli per cui si chiede l'autorizzazione al passaporto ZP);

oppure:

- attestazione della ditta e del tecnico aziendale previsto dall'art. 21, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 214/05 che, per i vegetali di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L., la ditta stessa si impegna a dimostrare sull'imballaggio o in qualsiasi altro modo che essi sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante e che non è stato osservato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* sui vegetali nel centro aziendale di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo (deve essere specificato il centro aziendale di produzione per cui si chiede l'autorizzazione al passaporto ZP).
3. Ai fini dell'autorizzazione all'emissione del passaporto per le piante del genere *Pinus*, il SFR attiva le indagini e le ispezioni ufficiali sulle piante di *Pinus spp.* per *Thaumetopoea pityocampa*, verificando che i centri aziendali in cui sono coltivate le piante del genere *Pinus* siano indenni da tale organismo nocivo.
 4. Ai fini dell'autorizzazione all'emissione del passaporto per le piante del genere *Prunus*, il SFR attiva le indagini e le ispezioni ufficiali su un campione di aziende che hanno in coltivazione piante di *Prunus spp.* per *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni*, al fine di verificare le dichiarazioni/attestazioni effettuate dal tecnico aziendale e dalla ditta stessa.
 5. Per ogni singola ditta richiedente e sulla base degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti punti il SFR valuta il possesso dei requisiti necessari per autorizzare l'emissione dei passaporti ZP b.3 e/o ZP a.15.1 per ogni singolo centro aziendale.
 6. Qualora i requisiti siano verificati con esito positivo, il SFR autorizza le singole aziende ad emettere i passaporti delle piante per le ZP b.3 e/o ZP a.15.1 limitatamente ai centri aziendali interessati dalle verifiche e alla campagna di vendita successiva all'ultimo ciclo vegetativo durante il quale sono state effettuate le ispezioni ufficiali su *Pinus* L. per *Thaumetopoea pityocampa* e su *Prunus* L. per *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni*.

Allegato 'B'

Linee Guida per l'autorizzazione alle singole imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante per alcuni generi di palme per le Zone protette di Irlanda, Malta e Regno Unito (UK)

Relative ai Vegetali destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea Mart.*, *Butia Becc.*, *Chamaerops L.*, *Jubaea Kunth*, *Livistona R. Br.*, *Phoenix L.*, *Sabal Adans.*, *Syagrus Mart.*, *Trachycarpus H. Wendl.*, *Trithrinax Mart.*, *Washingtonia Raf.*:

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto fitosanitario per la zona protetta ZP a.14.1 il Servizio fitosanitario regionale (SFR) invita le ditte iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori a presentare una specifica istanza sul Sistema Informatico di ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione unica aziendale (DUA);
2. All'istanza deve essere allegata una dichiarazione dell'azienda di possedere un sito soggetto a protezione fisica totale atto ad impedire l'introduzione dell'insetto *Paysandisia archon* (Burmeister) in cui coltivare per 2 anni consecutivi le palme per le quali si chiede di emettere il passaporto delle piante, indicandone l'esatta ubicazione, con le seguenti caratteristiche (da riportate in dichiarazione):
 - presenza di protezione fisica integrale, ottenuta con una rete di materiale plastico, non biodegradabile, a maglia uguale o inferiore ad 1 cm;
 - presenza di protezione tale da chiudere completamente il sito senza lasciare soluzione di continuità con l'esterno nel periodo compreso fra 1 maggio e 31 ottobre;
 - accesso al sito, nel periodo compreso fra 1 maggio e 31 ottobre, limitato all'ingresso e all'uscita del personale per le strette operazioni colturali (es. trattamenti, potature, ect...), che comunque dovranno essere svolte a sito chiuso.
3. In seguito all'istanza, il SFR effettua un'ispezione per verificare l'idoneità del sito. Se giudicato idoneo, le palme presenti nel sito vengono tracciate e sottoposte per 2 anni a controlli ufficiali da parte del SFR.
4. Qualora al termine dei 2 anni e comunque non prima di 2 cicli vegetativi completi, le ispezioni ufficiali del SFR non abbiano osservato nessun sintomo di *Paysandisia archon* sulle palme registrate presenti nel sito, il SFR autorizza l'emissione del passaporto per la ZP a.14.1 limitatamente alle piante appartenenti ai generi sopra elencati già tracciate come presenti nel sito soggetto a protezione fisica totale.
5. In fase transitoria, nei primi 2 anni (2018/2019) di applicazione del Decreto ministeriale del 22/12/2017 che istituisce i vincoli per il movimento delle palme verso le nuove zone protette, il rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto fitosanitario per la zona protetta ZP a.14.1 può avvenire in seguito alla verifica ufficiale delle seguenti condizioni:
 - a) presenza, presso il centro aziendale da autorizzare, del sito soggetto a protezione fisica totale conforme a quanto previsto al precedente punto 2;
 - b) le palme presenti nel sito al momento dell'ispezione fitosanitaria, per le quali si chiede l'autorizzazione all'emissione del passaporto ZP a.14.1, non presentano nessun sintomo riferibile a *Paysandisia archon*;
 - c) nel sito di cui sopra negli ultimi 2 anni non è stata individuata nessuna palma con sintomi riferibili a *Paysandisia archon*;

d) dichiarazione del titolare dell'azienda che il sito da almeno 2 anni è soggetto a protezione fisica integrale con le caratteristiche di cui al precedente punto 2, e che le palme presenti nel sito al momento dell'ispezione ufficiale sono coltivate in esso da almeno 2 anni.

Qualora tali condizioni siano soddisfatte l'azienda verrà autorizzata all'emissione del passaporto fitosanitario per la zona protetta ZP a.14.1 per le palme presenti nel sito soggetto a ispezione ufficiale e oggetto di dichiarazione da parte del titolare dell'azienda.